

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 13/02/2026

FATTO

1. – Con ricorso del primo settembre 2025, previo reclamo del 24 dicembre 2024, la parte ricorrente si duole della chiusura arbitraria e ingiustificata del proprio conto presso l'intermediario resistente nel mese di dicembre del 2024.

Nel ricorso la parte ricorrente riferisce di essere stata contattata telefonicamente da un operatore dell'intermediario resistente nel mese di luglio del 2024, mentre si trovava in vacanza, per fornire informazioni in merito a taluni movimenti sul proprio conto considerati sospetti. La parte ricorrente avrebbe reso le informazioni richieste per le vie brevi, ma non avrebbe provveduto a trasmettere all'intermediario una nota scritta. Non avrebbe quindi ricevuto altre comunicazioni da parte dell'intermediario finché questi, con lettera raccomandata consegnata il 14 ottobre 2024, ha comunicato il recesso dal contratto a seguito del mancato riscontro delle richieste di aggiornamento documentale avanzate per assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio. La parte ricorrente riferisce di aver quindi immediatamente inviato la documentazione richiesta, ma che ciò nondimeno, il 19 dicembre 2024, l'intermediario ha revocato una domiciliazione bancaria. L'accesso al conto è stato definitivamente bloccato il 20 dicembre 2024, prima che la parte ricorrente fosse riuscita a trasferire altrove l'importo depositato sul conto. Il saldo è stato rimborsato solo il 7 gennaio 2025 e con un addebito di Euro 116,70 per imposta di bollo. La parte ricorrente ritiene che quest'addebito avrebbe potuto essere evitato se l'intermediario le avesse consentito di trasferire le somme depositate sul conto

prima della chiusura annuale. La parte ricorrente ritiene dunque che debba essere accertata la responsabilità dell'intermediario per non averla contattata con mezzi catalogabili come supporti durevoli e per aver arbitrariamente esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente. Chiede anzitutto di essere reintegrata nel rapporto. Chiede inoltre che, a titolo di risarcimento del danno, le venga corrisposto dall'intermediario l'importo complessivo di Euro 1.136,70, comprensivo dell'imposto di bollo di Euro 116,70.

2. – Nelle controdeduzioni del 15 ottobre 2025 l'intermediario resistente eccepisce anzitutto l'inammissibilità della domanda di riattivazione del rapporto in quanto la condanna ad una prestazione di fare infungibile non rientra nella competenza dell'Arbitro. Nel merito l'intermediario assume di aver esercitato il recesso in maniera del tutto legittima, nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali e delle norme vigenti. La mancata ricezione della documentazione richiesta in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio è senz'altro una ragione idonea a giustificare il recesso comunicato alla parte ricorrente con raccomandata ricevuta il 14 ottobre 2025. La domanda risarcitoria è pertanto infondata. E così pure la richiesta volta ad ottenere la restituzione dell'imposta di bollo di Euro 116,70 che è stata addebitata alla parte ricorrente a prescindere dalla chiusura del rapporto.

3. – Nelle repliche del 3 novembre 2025 la parte ricorrente fa valere anzitutto che l'intermediario resistente non avrebbe contrastato la doglianza relativa al mancato impiego dei prescritti supporti durevoli per l'inoltro di comunicazioni ufficiali. Osserva inoltre che nell'esercizio del recesso, che necessita pur sempre di una giusta causa, l'intermediario deve comportarsi in maniera corretta e deve rispettare il preavviso di almeno quindici giorni previsto dalla legge. La parte ricorrente riferisce quindi che, in conseguenza dell'operato scorretto dell'intermediario nella chiusura del conto, ha subito numerosi danni. In particolare, la parte ricorrente lamenta di non aver potuto trascorrere le feste natalizie con la propria famiglia come aveva programmato e di aver anche subito accertamenti sul posto di lavoro con conseguenze sul suo stato di salute e sulla sua reputazione.

4. – Nelle controrepliche del 17 novembre 2025 l'intermediario resistente si è limitato a far riferimento a quanto già esposto nelle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

1. – È anzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di riattivazione del conto corrente. Infatti, in base alle disposizioni della Banca d'Italia che regolano la presente procedura arbitrale, non rientra nelle competenze dell'Arbitro la pronuncia di una decisione di condanna ad un fare infungibile. Nondimeno, ove possibile, i diversi Collegi territoriali sono soliti reinterprete le domande costitutive come volte all'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario resistente.

Nel caso in esame si tratta dunque di accertare se l'intermediario resistente abbia agito legittimamente nell'esercizio del recesso dal contratto di deposito in conto corrente stipulato con la parte resistente.

2. – Al riguardo, sulla base della documentazione in atti e di quanto riferito dalle parti negli scritti difensivi, risulta anzitutto che, nel mese di luglio 2024, l'intermediario resistente ha chiesto per le vie brevi alla parte ricorrente informazioni su taluni movimenti sospetti registrati sul conto oltre all'invio della busta paga. Risulta inoltre che, con lettera raccomandata consegnata il 14 ottobre 2024, l'intermediario resistente, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, ha esercitato il recesso dal contratto con un preavviso di due mesi. Risulta infine che il giorno successivo la parte ricorrente ha trasmesso all'intermediario resistente la documentazione richiesta fin dal mese di luglio. L'intermediario non ha tuttavia riconsiderato la propria volontà di recedere dal contratto e il recesso è divenuto effettivo decorsi i due mesi di preavviso indicati.

Il Collegio ritiene che l'intermediario abbia operato in maniera corretta.

In base a un principio di carattere generale il recesso dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato è sempre possibile anche in mancanza di una giusta causa. L'intermediario non era dunque tenuto a rendere esplicite le ragioni della scelta di interrompere il rapporto in atto col proprio cliente. Nel caso in

esame, peraltro, tali ragioni sono state chiaramente indicate nella comunicazione ricevuta dalla parte ricorrente il 14 ottobre 2024.

In ogni caso, dalla documentazione contrattuale in atti risulta con chiarezza il diritto dell'intermediario di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'art. 1833 cod. civ. dispone che ciascuna delle parti può recedere da un contratto di conto corrente a tempo indeterminato ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno quindici giorni prima. L'art. 1855 cod. civ. chiarisce poi che, in caso di operazioni bancarie a tempo indeterminato regolate in conto corrente, ciascuna delle parti può recedere liberamente nel rispetto del termine di preavviso di quindici giorni in mancanza di diversa determinazione contrattuale o in base agli usi.

Nel caso in esame, come risulta chiaramente dalla già più volte menzionata comunicazione del recesso, l'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente un preavviso di due mesi. I termini di legge risultano quindi ampiamente rispettati.

Nessuna censura può perciò essere mossa all'intermediario resistente con riferimento all'esercizio del recesso: né con riferimento all'assenza di una giusta causa né con riferimento al rispetto dei termini di preavviso.

3. – È infondata anche la lamentela della parte ricorrente secondo cui l'intermediario resistente si è limitato a chiedere informazioni e documenti alla parte ricorrente solo per telefono, senza inviarle comunicazioni su supporto durevole.

Infatti, nel caso di richieste di informazioni e documentazione da parte dell'intermediario al proprio cliente non trova applicazione la regola dell'art. 119 T.U.B., secondo cui, nei contratti di durata, gli intermediari sono tenuto a fornire ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno.

Anche sotto questo riguardo, quindi, il Collegio non ritiene che possano essere formulate censure sull'operato dell'intermediario resistente.

4. – La parte ricorrente lamenta infine che l'addebito dell'imposta di bollo di Euro 116,70 avrebbe potuto essere evitato laddove l'intermediario resistente non avesse interrotto il rapporto in maniera illegittima e le avesse comunque consentito di trasferire tempestivamente su altro conto il saldo residuo, che afferma fosse di diverse decine di migliaia di euro.

In realtà, a parte il fatto che, in base alla documentazione in atti, il saldo al momento del mancato trasferimento risulta essere solo di Euro 400,00, l'intermediario ha opportunamente chiarito che l'imposta di bollo in questione è stata addebitata a prescindere dalla chiusura del rapporto. Anche la doglianza in questione deve dunque ritenersi infondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso

IL PRESIDENTE